SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1964

(29ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRARI GIACOMO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Proroga della legge 10 agosto 1964, numero 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche **(882)** (*D'iniziativa dei senatori Genco ed altri*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 417, 419
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 418
GAIANI 419
GENCO 418, 419
GUANTI 418
RESTAGNO, *relatore* 417, 419

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Gatto Simone, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Vergani e Vidali.

Intervengono il Ministro delle poste e telecomunicazioni Russo e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

GUANTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri « Proroga della legge 10 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (882)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Genco, Focaccia, Florena, Zannier e Ferrari Giacomo: « Proroga della legge 10 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTAGNO, *relatore.* Il disegno di legge n. 882 d'iniziativa dei colleghi Genco, Focaccia, Florena, Zannier e Ferrari, che si trova al nostro esame, intende prorogare la validità della legge n. 664 del 10 agosto 1964, in materia di pubblici appalti e di revisione prezzi, dal 31 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965.

I colleghi ricordano che nel giugno 1964 il Parlamento ha approvato la legge n. 463, che detta nuove disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche e revisione prezzi, allo scopo, purtroppo non raggiunto, di semplificare le procedure in tale settore, per superare la gravissima crisi determinatasi nel campo edilizio per l'aumento dei prezzi ed il conseguente generalizzato fenomeno delle gare deserte.

La legge 21 giugno 1964 ha innovato le disposizioni in materia, stabilendo, tra l'altro, che i bandi d'asta debbano contenere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto. Inoltre l'articolo 1 della predetta legge fissa varie altre modalità per determinare le variazioni dei prezzi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli.

Senonchè, come tutti sappiamo, gli obiettivi della legge n. 463 non sono stati raggiunti per la complicazione dei sistemi adottati e le reazioni delle categorie interessate. Si è così registrata una generale sospensione degli appalti, anche per le opere da tempo approvate e finanziate.

Per ovviare alle gravi conseguenze e fronteggiare le generali proteste, con legge in data 10 agosto 1964, n. 664, vennero emanate norme integrative alla legge n. 463, con le quali si autorizzano le amministrazioni e le aziende a derogare, sino al 31 dicembre 1964, alle norme contenute nell'articolo 1 della legge in parola, applicando le norme in materia in appalti e revisione prezzi vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 21 giugno 1964.

Permanendo la situazione lamentata, si impone un'ulteriore proroga della legge numero 664, in attesa che il problema venga definitivamente risolto con gli opportuni criteri di semplicità. Trattandosi di una legge di proroga, non mi sembra necessario entrare nel merito della questione, sicuro che la Commissione vorrà approvarla immediatamente.

L'unico dubbio che occorre risolvere, riguarda l'opportunità di prolungare la validità della legge n. 664 fino al 31 dicembre 1965 limitatamente ad un periodo più breve, ad esempio per sei mesi. Su tale punto è necessario ascoltare il parere del rappresentante del Governo.

GENCO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la esauriente relazione del senatore Restagno mi esime dall'illustrare il disegno di legge che è richiesto a gran voce dagli stessi uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Proprio ieri, trovandomi alla Direzione generale dei monopoli per ragioni che non hanno nulla a che vedere con le opere pubbliche, mi è stato detto che la legge n. 463, seppure perfetta dal punto di vista teorico, si è dimostrata in pratica molto carente, per cui bene ha fatto il Parlamento a proporre una deroga alla legge 10 agosto 1964, n. 664.

Ciò di cui vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario de' Cocci è di non insistere sulla riduzione del termine al 30 giugno del prossimo anno. Lo esorto a tener conto del parere e del volere di tutta la Commissione la quale, se non vado errato, è decisamente orientata sulla proroga al 31 dicembre. Quale la ragione di tale data? Noi intendiamo nel frattempo presentare — come è scritto nella relazione — d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, un disegno di legge che muti *ex novo*, semplificandolo il sistema di revisione dei pubblici appalti, indubbiamente troppo macchinoso se si volessero tener ferme le norme della legge n. 463. Tale giudizio ebbi già ad esprimere nel giugno di quest'anno, al momento dell'approvazione della legge in parola, ma non mi si volle dare ascolto. Oggi lo ripeto nella speranza che la Commissione voglia tenerne conto, approvando il disegno di legge nel testo in cui è stato presentato.

GUANTI. Siamo tutti d'accordo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo sull'opportunità dell'approvazione del disegno di legge; tuttavia ritengo che la polemica sollevata dal senatore Genco sia eccessiva. Direi, anzi, che la sua è una polemica troppo facile, per-

chè la legge n. 463 è una legge rispettabile, che è stata elaborata ed approvata in pieno accordo con le categorie interessate. Naturalmente, il passaggio da un sistema ad un altro, anche se il migliore possibile, implica necessariamente un periodo di rodaggio, soprattutto quando si tratta di una materia tecnica e delicata come quella in questione. Sta di fatto, in ogni caso, che nessuno ha saputo concretamente proporre, fino ad ora, qualcosa di diverso dal sistema della legge n. 463.

Senatore Genco, altro è criticare ed altro è escogitare nuovi congegni tecnici. Personalmente ho sollecitato anche i rappresentanti delle categorie interessate a voler avanzare delle proposte, dichiarandomi pronto a farle aggiungere al provvedimento in esame. Proposte concrete non me ne sono arrivate. La verità è che si tratta di cosa non facile nè semplice.

Ricordo inoltre agli onorevoli senatori che esiste presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione, nominata con decreto ministeriale per l'applicazione della legge n. 463, che ho l'onore di presiedere. Tutte le proposte che sono state avanzate in tre lunghe sedute della Commissione, sono state accolte dal Ministero e sulla loro base si sta dando luogo a direttive e circolari. Ma nulla di più è emerso per l'adozione di un congegno diverso.

Per concludere, dunque, ritengo senz'altro opportuna la proroga, ma il termine di 12 mesi mi sembra eccessivo. Anche perchè — mi si consenta l'espressione — in tal modo si dà quasi l'idea di voler abbandonare il sistema principale. Invito pertanto sommessamente e cordialmente gli onorevoli commissari a voler approvare un termine di sei mesi, che ritengo adeguato e sufficiente agli scopi che ci si prefigge.

Per quanto riguarda nuove norme, sono a completa disposizione, anche perchè lo stesso Ministero ha allo studio alcune soluzioni che possono perfezionare il sistema vigente.

RESTAGNO, *relatore*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Sottosegretario de' Cocci di limitare la proroga al 30 giugno 1965.

GAIANI. Accettiamo la proposta del rappresentante del Governo, anche perchè riteniamo che sei mesi siano più che sufficienti per superare le contingenti difficoltà.

GENCO. Rilevo ancora una volta che, come avvenne per la legge n. 463, sarò l'unico a votare contro il provvedimento di cui sono stato uno dei proponenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La legge 10 agosto 1964, n. 664, concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, è prorogata fino al 31 dicembre 1965.

A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario de' Cocci un emendamento tendente a sostituire alle parole: « 31 dicembre 1965 » le altre: « 30 giugno 1965 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 9,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari